

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2353)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1975

Istituzione degli Uffici scolastici regionali per le Regioni Molise, Umbria e Basilicata

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 28 luglio 1967, n. 641, istitutiva degli uffici scolastici regionali ed interregionali, ad alcuni di questi organismi si ritenne di dover attribuire una competenza estesa a due regioni. I motivi che influirono su questa scelta possono essere individuati in situazioni particolari — per l'Ufficio Piemonte-Valle d'Aosta e Veneto-Trentino Alto Adige — tuttora valide o addirittura nella non completa valutazione delle dimensioni della popolazione scolastica e delle esperienze specifiche di talune regioni, quali l'Umbria, la Basilicata ed il Molise aggregate rispettivamente a Lazio, Puglia ed Abruzzi.

Tali considerazioni, fondate su criteri amministrativi inadeguati alle esigenze socio-economiche di una realtà ben diversamente articolata e quindi non in grado, anche per ragioni materiali quali la difficoltà delle comunicazioni, di inserirsi positivamente in un contesto operativo, appaiono tanto più superate nel momento attuale in cui gli Uffici in

questione vengono chiamati a compiti impegnativi quali l'organizzazione dei corsi abilitanti per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Si tengano presenti, altresì, le interessanti prospettive che, in termini di funzionalità, possono aprirsi ad un più ampio uso dello strumento della delega, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dai decreti delegati sullo stato giuridico del personale della scuola.

I motivi sopra esposti sembrano giustificare ampiamente, sotto il profilo della funzionalità dei servizi, dell'incisività degli interventi e dell'opportunità di adeguare la presenza e l'articolazione dell'amministrazione periferica alla realtà ormai vitale e consolidata della dimensione regionale, l'adozione del provvedimento che si propone e che viene ad eliminare limitazioni ormai anacronistiche e carenze, allo stato dei fatti, del tutto inammissibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I numeri 9, 10, 12 della tabella annessa alla legge 28 luglio 1967, n. 641, sono sostituiti dai seguenti:

« 9-A) — Ufficio scolastico regionale per le provincie di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo con sede in L'Aquila;

B) Ufficio scolastico regionale per le provincie di Campobasso ed Isernia con sede in Campobasso;

10-A) — Ufficio scolastico regionale per le provincie di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo con sede in Roma;

B) — Ufficio scolastico regionale per le provincie di Perugia e Terni con sede in Perugia;

12-A) — Ufficio scolastico regionale per le provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto con sede in Bari;

B) — Ufficio scolastico regionale per le provincie di Matera e Potenza con sede in Potenza ».

Art. 2.

I posti di qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente amministrativi di cui alla tabella IX, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono rispettivamente elevati a 140, di cui 18 riservati alle funzioni di sovrintendente regionale scolastico, e a 203.

I posti di primo dirigente per i servizi di ragioneria di cui alla tabella IX, quadro D, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono elevati a 24, di cui 18 sono riservati alle funzioni di direttore di ragioneria presso le sovrintendenze scolastiche regionali.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti iscritti al capitolo 1016 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1975 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.